

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2269

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza
sugli investimenti infrastrutturali pubblici e sulle società
«Patrimonio dello Stato Spa» e «Infrastrutture Spa»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità del rilancio infrastrutturale del Paese si collega con l'esigenza di una compiuta attuazione delle linee di indirizzo delle Camere. Peraltro il varo della cosiddetta legge obbiettivo e le modifiche *in itinere* alla legge finanziaria sollecitano un migliore affinamento di tali strumenti di controllo al fine di evitare pericoli di obiettivo piazzamento dell'attività parlamentare rispetto all'attuazione del programma di infrastrutturazione del Paese.

A questo occorre aggiungere la costituzione delle società «Patrimonio dello Stato Spa» e «Infrastrutture Spa» (articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112) che punta ad ottenere maggiore efficienza e ad utilizzare strumenti innovativi di finanziamento per il rilancio del Paese.

Il varo delle due società è stato accompagnato da un acceso dibattito politico in ordine all'attività di verifica sulle linee di conduzione strategica delle due società, esercitata soprattutto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto il presente disegno di legge propone di affiancare una analoga attività da parte del Parlamento, che, rappresentando le istanze dei cittadini e del territorio, è in grado di poter fornire indicazioni e valutazioni volte al miglioramento della politica delle infrastrutture nonché delle attività delle due società e più in generale della politica infrastrutturale. Il presente disegno di legge propone pertanto l'istituzione di una Commissione parlamentare sull'attuazione delle politiche infrastrutturali e di vigilanza sulle due società, quale strumento di stabile collegamento con il Parlamento.

L'articolo 1 dispone che la Commissione sia composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere. L'articolo 2 prevede la predisposizione di un regolamento interno emanato dai Presidenti delle Camere, con il quale sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione.

L'articolo 3 specifica le competenze della istituenda Commissione. Tra gli specifici oggetti si segnalano i modelli di *corporate governance* adottati dall'azionista pubblico, anche alla luce delle modifiche introdotte nel codice civile dalla riforma del diritto societario; lo speciale meccanismo di vigilanza prudenziale creato per «Infrastrutture Spa», che è società iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e la puntuale salvaguardia del complesso dei vincoli, a cominciare da quelli storico-artistici e ambientali, gravanti sui beni trasferiti in via diretta a «Patrimonio dello Stato Spa» e in via indiretta a «Infrastrutture Spa». Ricordiamo che la esplicita riaffermazione di tali vincoli è stata una costante, e tuttora certo non dissipata, preoccupazione dell'opinione pubblica, delle organizzazioni culturali e ambientaliste, dell'opposizione parlamentare ma anche di significativi settori della maggioranza nonché di alte cariche dello Stato.

L'articolo 4 dispone, infine, che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta semestralmente alla Commissione una relazione sulla gestione e sulla situazione contabile delle due società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza, di seguito denominata «Commissione», sugli investimenti infrastrutturali pubblici e sulle società «Patrimonio dello Stato Spa» e «Infrastrutture Spa» istituite ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

2. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Per ciascun parlamentare componente effettivo della Commissione è nominato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di dimissioni, di incarico di Governo o di cessazione del mandato parlamentare. La Commissione è presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima.

5. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.

Art. 2.

(Regolamento interno)

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione predispone il proprio regolamento interno che è emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione:

a) verifica l'attuazione dei programmi di attuazione degli investimenti infrastrutturali da parte del Governo e vigila sulla adeguatezza statutaria, sul sistema di amministrazione e di controllo adottato e sull'andamento gestionale e contabile delle società «Patrimonio dello Stato Spa» e «Infrastrutture Spa», di seguito denominate «società»;

b) verifica che le società svolgano la loro attività nel rispetto della legislazione vigente e dei rispettivi statuti;

c) verifica che gli organi delle società svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;

d) verifica che la destinazione delle risorse delle società sia conforme alla legislazione vigente e ai rispettivi statuti;

e) verifica che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alle società sia ispirata a principi di valorizzazione dello stesso;

f) verifica, in particolare, che il trasferimento alle società dei beni di particolare valore artistico e storico, dei beni demaniali e, in generale, dei beni gravati da vincoli avvenga nel rispetto dell'ordinamento e delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

g) verifica che i provvedimenti in materia di vigilanza prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia adottati nei confronti della società «Infrastrutture Spa» ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, siano adeguati ed efficaci.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può:

a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle attività di attuazione degli investimenti infrastrutturali e di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

b) chiedere agli organi sociali di riferire in merito:

1) all'esito di eventuali operazioni di cartolarizzazione;

2) agli andamenti gestionali, con particolare riferimento all'emissione di titoli, al livello di indebitamento e alle modalità di gestione dei rispettivi patrimoni;

3) al rispetto dei vincoli di cui al comma 1, lettera f), gravanti sui beni trasferiti alle società;

c) avvalersi della consulenza di esperti dotati di idonea professionalità in materia di contabilità pubblica, diritto societario, diritto amministrativo, economia aziendale ed economia finanziaria.

3. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società, ivi compresi i soggetti incaricati della revisione contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, della Cassa depositi e prestiti, dell'Agenzia del demanio, e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.

4. La Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno, sull'attività da essa svolta.

Art. 4.

*(Relazione del Ministro dell'economia
e delle finanze)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni sei mesi alla Commissione una relazione sulla gestione e sulla situazione contabile delle società.

